

SCHEMA DI ACCORDO REGIONALE PER L'INSEDIAMENTO E LO

SVILUPPO

(LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2016, N. 8)

CUP.....

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal dirigente del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale n.;

E

l'impresa _____, di seguito denominata "Impresa", con sede legale _____, capitale sociale versato Euro _____, Partita IVA _____ e Codice Fiscale n. _____
Iscritta al registro delle Imprese di Aosta

PREMESSO

1. che la legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), di seguito indicata "l.r. 8/2016", prevede all'articolo 2, comma 1, che "la Regione valorizza le strategie e i progetti di imprese industriali che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo";

2. che l'art. 2, comma 2, della l.r. 8/2016 stabilisce che per la finalità di cui al punto 1. la Regione promuove la stipulazione di Accordi per l'insediamento e lo sviluppo aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di

crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva;

3. che l'art. 2, comma 3, della l.r. 8/2016 stabilisce che per la finalità di cui al punto 1. “la Regione concede agevolazioni alle imprese, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore nonché alla presente legge”;

4. che l'art. 2, comma 4, della l.r. 8/2016 stabilisce che “ai fini di garantire parità di condizioni e trasparenza, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, apposito bando finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da valutare anche mediante il supporto di Finaosta S.p.A., per la definizione e la stipulazione degli Accordi”;

5. che con deliberazione della Giunta regionale n. _____ è stato approvato il bando di cui al precedente comma 4, di seguito denominato “Bando”;

6. che l’Impresa ha presentato, in data _____, un Programma di investimento con impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Valle d’Aosta, di almeno 10 addetti di cui almeno il 50% laureati e/o in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione afferenti almeno al livello V° del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), e in particolare n. ____ persone di cui ____ ;

Nell’ambito di tale Programma di investimento si fa riferimento alla realizzazione dei seguenti Progetti di dettaglio: _____

7. che il Programma di investimento è stato valutato positivamente ottenendo un punteggio complessivo pari a _____

8. che la Giunta regionale, con deliberazione _____ ha approvato il Programma di investimento riportato in allegato;

9. che la Giunta regionale con propria deliberazione n. _____ in data _____ ha approvato il Manuale di rendicontazione che regola le modalità e le tempistiche di rendicontazione delle spese sostenute in relazione al Programma di investimento.

Tutto ciò premesso, visto e richiamato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Recepimento delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. In caso di contrasto, quanto previsto nel presente Accordo prevale sugli allegati.

Articolo 2

(Oggetto dell'accordo)

1. Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di investimento promosso dall'Impresa, approvato con deliberazione di Giunta regionale _____ in data _____, suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella successiva tabella "Progetti oggetto del Programma di investimento".

2. L'Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa dell'Impresa nel territorio della Regione Valle d'Aosta, localizzata a _____.

3. Il Programma di investimento di cui al presente Accordo rientra in un programma di investimento complessivo che l'Impresa si impegna a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro _____.

COMMA EVENTUALE: 4. L'Impresa è autorizzata, ai sensi della DGR____, a insediarsi nell'immobile di proprietà di VDA Structure così identificato _____ destinato a diventare sede operativa ad agibilità ottenuta.

5. Il Programma di investimento è denominato _____. Lo scopo del Programma di investimento è di realizzare i progetti di cui alla tabella "Progetti oggetto del Programma di investimento" con l'impegno vincolante di generare un'occupazione addizionale in Valle d'Aosta di almeno _____ dipendenti di cui almeno il 50% in possesso di laurea o titoli superiori e/o in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione afferenti almeno al livello V° del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), calcolati ai sensi dell'articolo 2 del Bando. I dipendenti devono essere assunti secondo quanto previsto dal "Piano di assunzione" allegato al presente Accordo.

Tabella "Progetti oggetto del Programma di investimento"

Tipologia di intervento/progetto	Investimento ammissibile	Contributo regionale massimo ammissibile
Progetto di ricerca e sviluppo		
Progetto di investimento produttivo		
Progetto di formazione		
Progetto di assunzione		

Articolo 3

(Impegni dell'Impresa)

L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:

1. realizzare i singoli progetti che compongono il Programma di investimento, entro 36 mesi dall'avvio del Programma stesso, salvo proroghe, secondo quanto descritto nei Progetti di dettaglio, trasmessi dall'Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocollo _____, [parte eventuale in caso di richieste di dettaglio e/o precisazioni ai sensi del Bando]: così come rimodulati a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all'impresa con nota prot _____. Il Programma di investimento si intende completato alla data di realizzazione dell'ultima attività prevista nei singoli Progetti di dettaglio;
2. realizzare l'impegno occupazionale proposto, di cui al precedente articolo 2, e mantenerlo per almeno cinque anni successivi dalla data del completamento del Programma di investimento, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella minima prevista, pari a ___ dipendenti assunti a tempo indeterminato, di cui ___ laureati e/o in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione afferenti almeno al livello V° del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), secondo quanto disposto dal successivo articolo 8, comma 2;
3. trasmettere, ogni sei mesi dalla data di avvio del Programma di investimento, una relazione tecnica generale sullo stato di avanzamento del Programma nel suo complesso, relativa alla realizzazione degli interventi e all'andamento della spesa nel semestre precedente;
4. trasmettere le rendicontazioni di spesa, accompagnate dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate e dalle relazioni richieste, secondo quanto stabilito nel Manuale di rendicontazione, eventualmente come integrato e modificato nel tempo. La presentazione di tali rendicontazioni deve avvenire nei termini stabiliti dallo stesso Manuale di rendicontazione.

5. comunicare tempestivamente alla Regione ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa influenzare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli Progetti di dettaglio previsti nell'Accordo o eventuali modifiche degli stessi;
6. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e rispettare le vigenti norme in materia di edilizia e urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
7. mantenere il luogo di realizzazione e svolgimento del Programma di investimento in quello indicato all'articolo 2 del presente Accordo e comunque entro i confini del territorio regionale, fatte salve le attività di formazione secondo quanto previsto dal Manuale di rendicontazione;
8. mantenere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale durante la realizzazione del Programma di investimento e per 5 anni dalla data di completamento del Programma di investimento stesso;
9. consentire alla Regione di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione del Programma di investimento, comprese eventuali visite in situ;
10. assumere qualsiasi onere in conseguenza a atti o fatti che provochino danni a terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma di investimento;
10. restituire i contributi ricevuti nei casi di revoca o di risoluzione dell'Accordo come previsti al successivo articolo 8;
11. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la

rendicontazione dei costi e delle spese relative al Programma di investimento, con decorrenza dalla data di completamento del medesimo.

12. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, l’Impresa deve dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente Accordo tramite la pubblicazione di quanto percepito, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla normativa civilistica per la redazione dei bilanci;

13. mantenere un sistema di contabilità separata o una codifica adeguata che renda possibile l’immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative al Programma di investimento, la loro inequivocabile riconducibilità all’operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento contabile e la documentazione probatoria della spesa.

Articolo 4

(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dal provvedimento di concessione dei contributi, n. ___ del ___ per l’ammontare complessivo massimo di euro ____, come previsto dai Progetti di dettaglio tenuto conto della valutazione degli stessi. Tali contributi sono erogati a seguito dell’esame della rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la rendicontazione e nei tempi in esso previsti, sul conto corrente dedicato indicato dall’Impresa. L’erogazione dei contributi è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero

pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (c.d. clausola Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione.

Articolo 5

(Spese ammissibili, modalità di rendicontazione e erogazione dei contributi)

1. Le spese ammissibili sono identificate all'art. 9 del Bando in ciascuna sezione relativa alle diverse tipologie di progetto/investimento così come dettagliate nel Manuale di rendicontazione.

2. Le modalità di rendicontazione sono quelle indicate nel Manuale di rendicontazione.

3. L'erogazione dei contributi, successiva alla presentazione e alla verifica delle rendicontazioni di spesa di cui all'art. 4, è di competenza delle Strutture regionali competenti per materia. Le richieste di erogazione devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalle Strutture regionali competenti per materia, resi disponibili nell'apposita sezione dedicata agli Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese sul sito istituzionale della Regione.

4. È facoltà dell'impresa chiedere per il progetto di Ricerca e Sviluppo, entro 3 mesi dall'avvio del medesimo Progetto, un'anticipazione pari al massimo al 40% del contributo concesso, nei modi e nei tempi previsti dal Manuale di

rendicontazione, garantita da apposita fideiussione bancaria o assicurativa, autonoma e a prima richiesta.

Articolo 6

(Gestione dell'Accordo e variazioni)

1. La validità del presente Accordo è vincolata alla realizzazione del Programma di investimento di cui all'art. 2 precedente.

2. L'entità del Programma di investimento può variare, alle condizioni di cui all'art. 14 del Bando, senza determinare conseguenze sulla validità dell'Accordo, a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in particolare quelli occupazionali e salvo quanto stabilito nell'art.8. L'obiettivo occupazionale si intende raggiunto se saranno rispettati i livelli occupazionali di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo.

3. Il contributo regionale collegato alla realizzazione del Programma di investimento può variare solo in diminuzione in proporzione all'entità della spesa sostenuta per la realizzazione dei singoli Progetti di dettaglio di cui si chiede il contributo; non può, in nessun caso, variare in aumento. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

4. Operazioni di carattere societario riguardanti l'Impresa comportanti, ad esempio, fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione per la preventiva autorizzazione. A titolo esemplificativo potranno essere autorizzate operazioni che comportano scorpori o cessioni di azienda o di rami aziendali

che mantengano le nuove imprese conseguenti tali operazioni sotto il controllo dell'Impresa: in questo caso i Progetti oggetto del Programma di investimento potranno essere sviluppati in tutto o in parte dalle nuove imprese controllate e tutti gli impegni assunti dall'Impresa nell'ambito dei Progetti oggetto del Programma di investimento saranno dall'Impresa rendicontati, verificati e assolti a livello consolidato. Le stesse potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione del Programma di investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.

5. Tutte le variazioni che comportino modifiche al Programma di investimento che non rientrano nel disposto del comma 6 dovranno essere autorizzate dalla Regione, anche ai sensi dell'art. 14 del Bando, previa comunicazione formale da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino variazioni di spesa o del termine di completamento del Programma di investimento o dei singoli Progetti di dettaglio. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste dandone comunicazione entro 30 giorni dall'istanza, salvo richiesta di integrazioni.

6. Le variazioni dei singoli Progetti di dettaglio che comportino anche eventuali modifiche del piano finanziario approvato dovranno essere sempre comunicate alla Regione secondo quanto previsto dal Manuale di rendicontazione.

7. L'obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all'esito della verifica che

verrà espletata a completamento del Programma di investimento, saranno rispettati i livelli occupazionali dichiarati agli articoli 2 e 3 del presente Accordo.

8. L'impresa potrà chiedere al Dipartimento sviluppo economico ed energia una o più proroghe della durata del Programma di investimento per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.

Articolo 7

(Monitoraggio e Controlli)

1. Durante la realizzazione del Programma di investimento e fino a 5 anni successivi al completamento dello stesso la Regione potrà effettuare, eventualmente anche tramite soggetti terzi, un'attività di monitoraggio, come specificato dall'art. 11 del Bando, sulle attività del Programma di investimento e dei relativi Progetti di dettaglio, nelle modalità e nei tempi indicati nel Manuale di rendicontazione, volta a verificare lo stato di avanzamento del Programma di investimento e il rispetto degli impegni assunti dall'Impresa. La Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso.

2. La Regione effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti di accesso, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dal Bando e dal presente Accordo.

3. L'Impresa, fino a 5 anni dal completamento del Programma di investimento, è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le

informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma di investimento e dei singoli Progetti di dettaglio e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.

4. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle Strutture regionali competenti in materia, così come dettagliate nel Manuale di rendicontazione ed eventualmente integrate anche su indicazione del Nucleo di monitoraggio istituito con DGR _____. L'Impresa, fino a 5 anni dal completamento del Programma di investimento, è tenuta a consentire al personale della Regione o ad altri soggetti dalla stessa incaricati l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del Programma di investimento e dei Progetti di dettaglio oggetto di contributo, nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

5. Il risultato del monitoraggio potrà consistere nella richiesta di azioni correttive che dovranno essere prontamente attuate, in quanto il mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio comporterà, previa diffida ad adempiere, la revoca parziale o totale del contributo.

Articolo 8

(Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi)

1. Il presente Accordo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal Programma di investimento e l'obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.

2. I casi di revoca totale del contributo, che danno luogo alla risoluzione dell'Accordo, sono:

a) qualora, durante la realizzazione del Programma di investimento, siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per l'accesso all'Accordo, secondo quanto previsto all'art. 3 del Bando;

b) in caso di mancato avvio del Programma di investimento entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo o interruzione dell'iniziativa, qualora questo dipenda dal beneficiario;

c) qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il Programma di investimento anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

d) qualora il Programma di investimento non venga ultimato entro il termine previsto dall'Accordo e da eventuali proroghe autorizzate, salvo revoche parziali;

e) qualora il beneficiario non utilizzi i contributi secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;

f) nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati o dichiarazioni falsi;

g) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;

h) qualora senza l'autorizzazione della Regione di cui all'art. 14 comma 3 del Bando, nel corso dell'attuazione del Programma di investimento, subentri una nuova impresa a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di rami d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati e di cessione della gestione di azienda avente ad oggetto dei cespiti agevolati;

i) qualora il luogo di realizzazione del Programma di investimento e/o del

singolo Progetto di dettaglio sia diverso da quello indicato;

j) nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni finali o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del Programma di investimento inferiore al 70% di quelle ammesse con provvedimento di concessione, fatte salve le varianti approvate ai sensi dell'art. 14 del Bando e salvo ricorrano, a insindacabile giudizio di Regione, motivi oggettivi che giustifichino lo scostamento riscontrato senza compromettere il Programma di investimento;

k) in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale o della sede legale dell'impresa, prima dei 5 anni dalla data di completamento del Programma di investimento;

l) in caso di mancato mantenimento della sede legale nel territorio regionale durante il periodo di realizzazione dell'investimento e/o di svolgimento del Programma di investimento;

m) nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 11 del Bando;

n) nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli Progetti di dettaglio;

o) nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del Programma di investimento previa formale intimazione ad adempiere;

p) nel caso previsto al successivo comma 4 lett. c);

q) in tutti i casi di varianti al Programma di investimento per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 14 comma 2 del Bando;

r) in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125 in

materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni pubbliche;

s) nel caso di rinuncia, da parte del beneficiario, alle agevolazioni, per cause direttamente imputabili al beneficiario stesso;

t) in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal Bando nonché dall’Accordo.

3. Non determinano la risoluzione dell’Accordo i casi di revoca parziale del contributo. Tali casi di revoca parziale sono:

a. qualora la realizzazione del singolo Progetto di dettaglio avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti dall’articolo 14 del Bando;

b. nel caso in cui gli investimenti oggetto di contributo siano alienati, ceduti o distratti prima di cinque anni, o di tre anni nel caso delle PMI, fatto salvo quanto previsto dal GBER in caso di sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.

c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui all’art. 11 per la parte di spesa coinvolta;

d. qualora il Programma di investimento venga solo parzialmente realizzato entro il termine previsto dall’Accordo e da eventuali proroghe autorizzate;

e. nel caso in cui, per gli interventi oggetto di contributo, sia violato il divieto di cumulo di cui all’art. 15 del Bando;

f. nei casi previsti dal successivo comma 4 lettere a) e b).

g. nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del

monitoraggio del Programma di investimento previa formale intimazione ad adempiere.

4. Nel caso in cui nei 5 anni successivi all'ultima erogazione, i soggetti beneficiari non conservino i livelli occupazionali così come approvati nell'Accordo, i criteri di revoca sono i seguenti:

a) fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi, si procede a una revoca parziale pari al 30% della sovvenzione concessa su tutti i Progetti di dettaglio;

b) fino al 40% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi, si procede a una revoca parziale pari al 60% della sovvenzione concessa su tutti i Progetti di dettaglio;

c) oltre il 40% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi, si procede a una revoca totale delle sovvenzioni concesse.

5. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:

a. il contributo verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata;

b. l'Impresa sarà tenuta alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca.

6. La revoca, totale o parziale, comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale

restituzione alla Regione, oltre interessi di mora e rivalutazione come per legge.

7. Qualora la revoca sia disposta in conseguenza alla delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, delle attività oggetto di contributo, il responsabile del procedimento accerta e contesta, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito, secondo quanto stabilito nell'Accordo. L'accertamento della sanzione sarà comunicato all'ufficio regionale sanzioni amministrative che provvederà alla relativa irrogazione.

8. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto del Programma di investimento non possono, in nessun caso, determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal Programma di investimento.

Articolo 9

(Divieto di cumulo delle agevolazioni)

1. I contributi previsti dal presente Accordo sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (GBER).

2. I contributi concessi ai sensi del presente Accordo non sono cumulabili, per le medesime spese ammissibili, con altri aiuti di Stato e con le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

3. Le misure di carattere generale e non selettivo, quali ad esempio il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati e il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, che conseguono in maniera automatica al sostenimento di determinate categorie di spese agevolabili non sono considerate aiuto di Stato e sono, quindi, cumulabili con i contributi di cui al presente Accordo con il solo limite del non superamento del costo sostenuto.

Articolo 10

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. La Regione e l'Impresa si impegnano alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.

2. La Regione è il "Titolare del trattamento dei dati personali" ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato e integrato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, e ha l'obbligo di compiere tutti gli atti previsti dalle citate normative per il trattamento dei dati personali.

3. Con riferimento ai dati personali raccolti dalla Regione, Finaosta S.p.A. è nominata dalla Regione "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo 679/2016, con impegno da parte di Finaosta S.p.A. ad attenersi alle istruzioni che le saranno impartite dalla Regione mediante separato atto scritto.

4. Con riferimento ai dati personali raccolti direttamente, Finaosta S.p.A. è

autonomo “Titolare del trattamento” degli stessi ai sensi del precitato Regolamento Europeo 679/2016 ed ha, a sua volta, l’obbligo di compiere tutti gli atti previsti dalla citata normativa per il trattamento dei dati personali.

5. I dipendenti di Finaosta S.p.A. sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del Regolamento Europeo 679/2016.

Articolo 11

(Controversie)

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione della presente Accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Articolo 12

(Durata dell’Accordo e proroghe)

2. Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal completamento del Programma e comunque fino allo scadere delle disposizioni in esso riportate.

3. Ai fini del presente Accordo si definisce il seguente “Calendario delle date”:

- a) data di avvio del Programma di investimento (definizione): la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di

acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. L'impresa è tenuta a comunicare alla Regione l'avvio del Programma con la "Comunicazione di avvio del programma", secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione. Da questa data decorrono i 36 mesi oltre alle eventuali proroghe per terminare il Programma di investimento;

b) data di avvio del Programma di investimento (termine): Il Programma di investimento deve essere avviato entro 3 mesi dalla stipula dell'Accordo sottoscritto tra la Regione e l'Impresa;

c) data di completamento del Programma di investimento (definizione): data entro cui viene realizzata l'ultima attività prevista nei singoli Progetti di dettaglio;

d) data completamento del Programma di investimento (termine): il programma deve essere completato entro i 36 mesi dalla data di avvio del Programma di investimento salvo l'autorizzazione di proroghe secondo quanto disciplinato dal presente Accordo;

e) cronoprogramma di spesa dei Progetti di dettaglio: in riferimento all'Accordo sottoscritto, l'Impresa dovrà presentare alla Regione il cronoprogramma di spesa aggiornato (che indica l'ammontare di spesa per ogni Progetto di dettaglio) a corredo della relazione generale semestrale.

4. Nel caso in cui il Programma di investimento accusi dei ritardi nell'avanzamento non imputabili all'Impresa, la stessa, è tenuta a comunicare al Dipartimento sviluppo economico ed energia le conseguenti variazioni al cronoprogramma finanziario e presentare, eventualmente,

entro il termine previsto per la conclusione dello stesso, una o più richieste di proroga, inoltrate mediante PEC, per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, accompagnate da una relazione che ne comprovi i motivi, unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tali richieste sono soggette ad autorizzazione da parte della del Dipartimento sviluppo economico ed energia, sentito il Nucleo di Monitoraggio.

5. La proroga comporterà l'ammissibilità delle spese per tale periodo, ma non potrà comportare incrementi del contributo concesso.

Articolo 13

(Spese e oneri fiscali)

1. Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano a esclusivo carico dell'Impresa, che può richiedere, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 14

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo e tutti i diritti e obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa autorizzazione della Regione Valle d'Aosta. Fuori da queste modalità, l'Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione dell'Accordo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento Bando. In caso di contrasto tra quanto previsto dal presente Accordo e il Bando prevale il presente Accordo.

3. Formano parte integrante del presente Accordo le premesse e i seguenti

allegati:

a) A1 Piano di assunzioni

b) A2 Cronoprogramma di spesa

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente.

Regione Valle d'Aosta

sottoscritto digitalmente,

Impresa

sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente Accordo e in particolare di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., gli artt. 6 (Gestione dell'Accordo e variazioni), 8 (Risoluzione dell'Accordo), 11 (Controversie).

Regione Valle d'Aosta

sottoscritto digitalmente,

Impresa

sottoscritto digitalmente